



## UFFICIO DEL TRIBUNALE FEDERALE

### PROVVEDIMENTO n. 29/2023

---

Il giorno 24 luglio 2023, mediante applicativo Microsoft Teams, si è svolta in camera di consiglio l'udienza di discussione ex articolo 72 del regolamento di giustizia della Federazione Italiana Motonautica innanzi al Tribunale federale, nelle persone di:

Avvocato F. R. M. Garbagnati Lo Iacono – Presidente;

Avvocato Valerio Carughi;

Notaio Giorgio Pozzoli.

Alla presenza:

dell'Avvocato Saverio Sicilia del Foro di Salerno in difesa del ricorrente Sig. Antonio Schiano di Cola;

della Federazione Italiana Motonautica, nella persona del Presidente *pro tempore* Avvocato Vincenzo Iaconianni – difeso dall'Avvocato Andrea G. Bertacchi del Foro di Milano

del dott. Edoardo Gagliardi (identificato tramite tessera registro praticanti n. 2022001779).

Nel procedimento promosso dal Sig. Antonio Schiano di Cola – per tramite dell'Avvocato Saverio Sicilia - instaurato a seguito di:

- ricorso ex articoli 44 e 70 del Regolamento di giustizia della Federazione Italiana Motonautica, depositato in data 6 maggio 2023, avverso la delibera del Consiglio federale della Federazione Italiana Motonautica n. 1 del 2 marzo 2023, in forza del quale la parte ricorrente, per tramite dell'Avvocato Saverio Sicilia, chiede a questo Tribunale federale di:

- accertare la nullità e/o l'illegittimità e/o annullabilità della suddetta delibera del Consiglio federale e, conseguentemente, di revocarla;



- revocare il commissariamento del Comitato regionale F.I.M. Campania;
- annullare la reiezione sino al 30 giugno 2023 (salvo proroghe) delle eventuali richieste di affiliazione alla FIM da parte delle associazioni/società che hanno versato la quota di affiliazione ed affiliarle regolarmente;
- liberare gli atleti di tali associazioni/società dal tesseramento disposto presso la Federazione e consentire il tesseramento presso le associazioni/società;
- trasmettere gli atti all'Ufficio del Procuratore federale per l'accertamento della rilevanza disciplinare delle condotte del Consiglio federale;
- restituire la tassa di ricorso e di giustizia, con condanna di controparte a spese, onorari e accessori di causa;

#### PRESO ATTO

- del ricorso ex articoli 44 e 70 del Regolamento di Giustizia F.I.M., depositato in data 6 maggio 2023, a cui il difensore si è riportato nelle more dell'udienza di discussione, tramite il quale la parte ricorrente richiede l'annullamento della delibera del Consiglio federale della Federazione Italiana Motonautica n. 1 del 2 marzo 2023;
- del provvedimento n. 8 del 18 maggio 2023, mediante il quale questo Tribunale federale fissava udienza di discussione per la data del 15 giugno 2023;
- della memoria di costituzione nell'interesse della F.I.M., depositata in data 9 giugno 2023 dall'Avvocato Andrea G. Bertacchi;
- della richiesta di differimento dell'udienza inizialmente fissata per la data del 15 giugno 2023, avanzata in data 9 giugno 2023, da parte del ricorrente, per tramite dell'Avvocato Saverio Sicilia;
- del provvedimento n. 9 del 13 giugno 2023, mediante il quale questo Tribunale federale fissava nuova udienza di discussione per la data del 12 luglio 2023;
- della memoria ex articolo 72 del regolamento di giustizia F.I.M. depositata dal ricorrente, per tramite dell'Avvocato Saverio Sicilia, in data 6 luglio 2023;
- della memoria difensiva nell'interesse della F.I.M., depositata in data 7 luglio 2023, per tramite dell'Avvocato Andrea G. Bertacchi;
- dell'udienza di discussione di cui sopra.



VISTA

- la Delibera del Consiglio federale della Federazione Italiana Motonautica n. 1 del 2 marzo 2023 con la quale è stato disposto:
  - o il commissariamento del Comitato regionale F.I.M. Campania – Delegazione regionale F.I.M. Campania sino al giorno 30 giugno 2023 (salvo proroga), nominando Commissario Straordinario il Presidente federale, Avvocato Vincenzo Iaconianni, munito di tutti gli occorrenti poteri previsti dagli statuti F.I.M. e CONI, nonché previsti dalle vigenti leggi dello Stato italiano;
  - o la reiezione sino al giorno 30 giugno 2023 (salvo proroga) delle eventuali richieste di ri-affiliazione alla F.I.M. da parte delle associazioni/società ARGO ASD, MISENUM ASD, MOTONAUTICA PARTENOPEA ASD, OLIMPIA MONTE DI PROCIDA ASD, ONDA ASD, MOTONAUTICA VOLTURNO ASD;
  - o la richiesta all'Ufficio del Procuratore federale della Federazione Italiana Motonautica della sospensione cautelare sino al giorno 30 giugno 2023 (salvo proroga) delle associazioni elencate al punto precedente;
  - o l'esplicita previsione della possibilità di tesseramento e rilascio delle licenze agonistiche da parte della F.I.M. agli atleti iscritti nel 2022 alle summenzionate associazioni, ai fini di consentire loro la regolare partecipazione all'attività agonistica.

#### CONSIDERATO

- che il primo comma dell'articolo 44 del regolamento di giustizia della Federazione Italiana Motonautica stabilisce che *“spetta ai tesserati, agli Affiliati e agli altri soggetti specificatamente legittimati all'uso dallo statuto o dai regolamenti federali il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo”*;
- che alla data di presentazione del ricorso il ricorrente, Sig. Antonio Schiano di Cola, non risultava tesserato presso alcuna società o associazione affiliata alla



F.I.M., come documentato dalla stessa Federazione Italiana Motonautica nella memoria di costituzione, Doc. 4.

- che la delibera del Consiglio federale della Federazione Italiana Motonautica n. 1 del 2 marzo 2023, oggetto di impugnazione, spiega i suoi effetti nei confronti delle associazioni ARGO ASD, MISENUM ASD, MOTONAUTICA PARTENOPEA ASD, OLIMPIA MONTE DI PROCIDA ASD, ONDA ASD, MOTONAUTICA VOLTURNO ASD, per conto delle quali il ricorrente non risulta legittimato ad agire.

EMETTE LA SEGUENTE  
DECISIONE MOTIVATA

Alla luce di quanto sopra,

il Tribunale federale, in primo luogo, ritiene irricevibile il ricorso proposto dal Sig. Antonio Schiano Di Cola in quanto lo stesso, ex articolo 44 del regolamento di giustizia della Federazione Italiana Motonautica, non risulta tesserato presso la stessa Federazione Italiana Motonautica o associato di società e/o associazione affiliata alla Federazione Italiana Motonautica. Infatti, la qualità di socio di associazione affiliata alla Federazione Italiana Motonautica è da considerarsi presupposto indefettibile per l'accesso al sistema delle norme che regolano l'andamento della Federazione Italiana Motonautica, nonché l'accesso agli Organi di Giustizia della stessa Federazione. A tal proposito, il ricorrente non risulta più essere un tesserato F.I.M., non avendo proceduto a tesserarsi nuovamente presso una qualsiasi associazione affiliata alla F.I.M. ne risulta tesserato/associato presso una società e/o associazione affiliata alla F.I.M. (DOC.4). Il ricorrente risultava in precedenza tesserato – non atleta – della Federazione Italiana Motonautica in quanto socio dell'associazione OLIMPIA MONTE DI PROCIDA ASD, tuttavia, tale qualità di tesserato è venuta meno poiché la predetta associazione non risulta essere più affiliata alla stessa Federazione Italiana Motonautica, a decorrere dal febbraio 2023, data precedente al deposito del ricorso da parte del ricorrente. La medesima situazione è stata consacrata nella delibera del 2 marzo 2023, oggetto della presente impugnazione da parte del ricorrente, ed anche affermando che la sentenza della Corte federale d'Appello, la n. 01-2023, abbia

ripristinato lo *status quo ante* al ricorrente, la pronuncia, essendo del 3 marzo 2023, risulta in ogni caso successiva alla suddetta delibera impugnata.

In secondo luogo, ferma restando la natura assorbente di quanto statuito in merito all'irricevibilità del ricorso, il Tribunale federale rileva altresì la carenza di interesse del ricorrente in merito ai motivi di ricorso proposti, tale da rendere improcedibile il ricorso, in quanto la delibera del Consiglio federale della Federazione Italiana Motonautica n. 1 del 2 marzo 2023 oggetto di impugnazione spiega i suoi effetti nei confronti di soggetti giuridici per i quali il ricorrente non risulta legittimato ad agire.

Per le ragioni sopra esposte, il Tribunale federale dichiara l'irricevibilità e improcedibilità del ricorso. Il Tribunale dispone inoltre a carico della parte soccombente la refusione delle spese e competenze di lite in favore della Federazione Italiana Motonautica, per euro 400,00 (euro quattrocento//00), oltre accessori.

Del presente dispositivo viene data lettura alle ore 13.30 del giorno 16 ottobre 2023.

Manda alla Segreteria per provvedere alle comunicazioni d'ufficio.

Milano, 16 ottobre 2023

Avv. F. R. M. Garbagnati Lo Iacono – Presidente



Avv. Valerio Carughi



Dott. Giorgio Pozzoli

